Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 maggio 2021
(OR. en)

8558/21

EF 159
ECOFIN 416
DELACT 93

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 maggio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 3114 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 6.5.2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 3114 final.

All.: C(2021) 3114 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.5.2021
C(2021) 3114 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.5.2021

relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) prevede un'esenzione temporanea dall'obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici che soddisfano determinati criteri. Tale periodo transitorio è stabilito dall'articolo 89, paragrafo 1, dell'EMIR e offre alle controparti centrali (CCP), agli schemi pensionistici e ai partecipanti diretti più tempo per sviluppare soluzioni tecniche praticabili che consentano agli schemi pensionistici di soddisfare le richieste di margini di variazione in contante delle CCP.

L'esenzione temporanea è stata prorogata nel corso degli anni, non essendo emersa alcuna soluzione tecnica praticabile. Il recente riesame dell'EMIR (regolamento (UE) 2019/834, "EMIR Refit") ha prorogato l'esenzione fino al 18 giugno 2021. A norma dell'articolo 85, paragrafo 2, è possibile prorogarla ulteriormente di due anni al massimo mediante due atti delegati della Commissione, mentre l'obiettivo ultimo del regolamento rimane la compensazione centrale per gli schemi pensionistici.

La Commissione propone ora di prorogare l'esenzione in vigore di un ulteriore anno mediante il presente atto delegato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'"EMIR Refit" fornisce un quadro completo per valutare i progressi compiuti nella ricerca di soluzioni praticabili. A norma dell'articolo 85, paragrafo 2, la Commissione elabora ogni anno una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione, nonché l'eventuale necessità di misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche. L'ESMA, in cooperazione con l'EIOPA, l'ABE e il CERS, deve a sua volta presentare alla Commissione relazioni annuali sull'argomento, per dare un contributo alla valutazione della Commissione. La Commissione è inoltre tenuta a istituire un gruppo di esperti composto da rappresentanti delle CCP, dei partecipanti diretti, degli schemi pensionistici e delle altre parti interessate, al fine di monitorare i lavori e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione dei contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici.

La Commissione ha ricevuto le relazioni dell'ESMA nell'aprile e nel dicembre 2020; l'ESMA ha inoltre tenuto una consultazione pubblica tra il 2 aprile e il 15 giugno 2020 per raccogliere un'ampia gamma di opinioni e dati, che sono confluiti nella sua relazione di dicembre.

La Commissione ha organizzato riunioni del gruppo di esperti nell'ottobre 2019 e nell'aprile e novembre 2020 e ha pubblicato la sua prima relazione ai colegislatori nel settembre 2020 (COM (2020) 574 final del 23.9.2020). Nella relazione la Commissione ha concluso che nel corso degli anni le parti interessate hanno compiuto progressi verso la ricerca di soluzioni: in particolare, alcune controparti centrali hanno sviluppato o stanno sviluppando tipi di "accesso agevolato" ai mercati dei repo compensati, in cui gli schemi pensionistici potrebbero scambiare garanzie con contante[1]; alcuni schemi pensionistici già compensano volontariamente una parte dei loro derivati in qualità di clienti di partecipanti diretti.

[1] Un contratto di vendita con patto di riacquisto ("repo") è un accordo di vendita di titoli a un determinato prezzo combinato con un accordo di riacquisto di tali titoli a un prezzo concordato ad una data successiva. Il mercato dei contratti di vendita con patto di riacquisto fa incontrare imprese che forniscono garanzie in cambio di contante e imprese che forniscono contante in cambio di garanzie.

La relazione ha inoltre evidenziato che la questione ancora aperta per gli schemi pensionistici è la necessità di costituire margini di variazione in contante in condizioni di stress del mercato, quando le richieste di margini in contante da parte delle controparti centrali possono diventare rilevanti e la capacità degli schemi pensionistici di ricorrere al mercato dei contratti di vendita con patto di riacquisto può non essere sempre garantita.

La consultazione pubblica tenuta dall'ESMA ha ampiamente confermato le conclusioni di cui sopra. In tale contesto sono state inoltre avanzate varie proposte per cercare di affrontare le questioni ancora aperte: da un lato, la necessità di perfezionare ulteriormente sul piano operativo i modelli di accesso messi in atto da alcune controparti centrali; dall'altro, la possibilità di prendere in considerazione alcune modifiche regolamentari mirate che potrebbero contribuire ad agevolare la compensazione centrale per gli schemi pensionistici. Alla luce di quanto precede, nella sua relazione di dicembre l'ESMA, in cooperazione con l'EIOPA, l'ABE e il CERS, suggerisce di prorogare l'esenzione temporanea di un altro anno, fino al giugno 2022, al fine di concedere tempo sufficiente per apportare ulteriori miglioramenti.

I servizi della Commissione hanno consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari in merito alla proposta di un atto delegato volto a prorogare di un anno l'esenzione dalla compensazione centrale per gli schemi pensionistici. Il processo di consultazione ha portato a un ampio consenso sulla proposta. Alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di collaborare con il settore e le AEV al fine di evitare ulteriori proroghe.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Sono pervenute quattro risposte, tutte a sostegno della proroga di un anno dell'esenzione e con osservazioni più generali sul tema della compensazione centrale degli schemi pensionistici. A seguito di tale consultazione non sono state apportate modifiche al regolamento delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il diritto di adottare un atto delegato è previsto dall'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.5.2021

relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[2], in particolare l'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che, per un periodo transitorio che scade il 18 giugno 2021, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento. Il periodo transitorio è stato introdotto per evitare gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati e per concedere il tempo necessario per sviluppare soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento, da parte degli schemi pensionistici, di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione.

(2) L'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di prorogare tale periodo transitorio due volte, ogni volta di un anno, qualora concluda che non sono ancora state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che permane l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati. L'articolo 85, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento prevede che, fino alla proroga finale del periodo transitorio, la Commissione prepari relazioni annuali in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e se debbano essere adottate misure per agevolarle.

(3) La Commissione ha adottato la sua prima relazione[3] il 23 settembre 2020, nella quale ha evidenziato che nel corso degli anni i partecipanti al mercato si sono adoperati

[2] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

[3] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento (UE) n. 834/2019, atta a valutare se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili (COM(2020) 574 final del 23 settembre 2020).

per sviluppare soluzioni tecniche praticabili e che alcuni schemi pensionistici hanno iniziato a compensare a livello centrale una parte dei loro derivati su base volontaria. La relazione ha concluso che la principale sfida ancora da affrontare per gli schemi pensionistici è la necessità di costituire margini di variazione in contante nelle situazioni di tensione del mercato, quando le CCP possono richiedere loro di costituire margini di variazione di importo rilevante.

(4) L'articolo 85, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in cooperazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico, presenti alla Commissione relazioni annuali in cui valuta, tra l'altro, se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili che facilitino la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale, tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere. Nella sua relazione del 17 dicembre 2020, l'ESMA ha concluso che nel corso degli anni le parti interessate hanno esaminato alcune soluzioni per superare le sfide cui devono far fronte gli schemi pensionistici, che nel loro insieme potrebbero rappresentare un sostegno sia in tempi normali che in periodi di stress. L'ESMA ha tuttavia concluso che tali soluzioni devono essere ulteriormente sviluppate o potrebbero dover essere accompagnate da alcune modifiche regolamentari in determinati casi e si è pertanto espressa a favore di una proroga di un anno del periodo transitorio.

(5) La Commissione, tenendo conto della relazione dell'ESMA, è del parere che sia effettivamente necessario prorogare di un anno il periodo transitorio per consentire che le soluzioni previste giungano a maturazione e siano ulteriormente perfezionate.

(6) È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza in modo che l'attuale periodo transitorio sia prorogato prima della sua scadenza o quanto prima possibile dopo la sua scadenza. Un'entrata in vigore tardiva determinerebbe incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è prorogato fino al 18 giugno 2022.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.5.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN